

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

-ROMA-

RICORSO

nell'interesse del **dott. Libero Tessitore**, nato a Caserta (CE) il 28.6.1989 e residente in Via Guido Rossa, Parco Progreditur s.n.c., Marcianise (CE) (C.F. TSSLBR89H28B963R), rappresentato e difeso -come da procura speciale su foglio separato, che verrà depositata con modalità telematiche unitamente al presente ricorso così da essere considerata apposta in calce ai sensi dell'art. 8, DPCM n. 40/2016- dagli avvocati Luigi Medugno (C.F. MDGLGU47S03H501H) e Matteo Annunziata (C.F. NNNMTT83C16A390C) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Po n. 9 (Si prega di inviare qualsiasi notificazione, comunicazione e avviso agli indirizzi PEC: luigi.medugno@pec.it e matteoannunziata@pec.it - fax: 06.85823200);

-ricorrente-

contro

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in persona del legale rappresentate *pro tempore*;

Formez PA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-resistenti-

nonché, occorrendo, contro

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti

dell'avv. **Fiammetta Magliocca** (C.F. MGLFMT83A51A123D), residente in viale Regina Margherita n. 192, Roma (RM), all'indirizzo PEC: fiammettamagliocca@ordineavvocatiroma.org (estratto da ReGIndE);

-controinteressata-

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari, della Determinazione del Direttore Generale n. 136/21 del 19.11.2021, con la quale è stata pubblicata la graduatoria finale di merito, con proclamazione dei vincitori, del «*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale, con fascia retributiva F1, nei ruoli dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, da destinare prevalentemente ad attività di carattere socio-economico-amministrativo*» (**doc. n. 1**), della graduatoria pubblicata sul portale internet dell'Agenzia contenente l'elenco dei candidati idonei alla prova scritta (**doc. n. 2**), del verbale di correzione della prova scritta sostenuta dal dott. Libero Tessitore (**doc. n. 3**), di tutti gli altri atti della procedura concorsuale ad essi presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente, ivi compreso - occorendo- il Bando di concorso approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2021 (pubblicato su Gazzetta ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 60 del 30.7.2021).

** ** *

FATTO

A. Con bando approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 3.6.2021, l'ICE ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, «*per il reclutamento di venti unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale, con fascia retributiva F1, nei ruoli dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, da destinare prevalentemente ad attività di carattere socio-economico-amministrativo*» (**doc. n. 4**).

Il dott. Libero Tessitore, già funzionario a tempo determinato dell'Agenzia

intimata dal 30.12.2020 (con contratto in scadenza in data 29.12.2021), ha presentato nei termini domanda di partecipazione alla prova selettiva, attestando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del Bando di concorso e dei titoli aggiuntivi (di studio e di servizio) di cui al successivo art. 7 (**doc. n. 5**).

B. L'odierno ricorrente è stato, pertanto, ammesso a sostenere la prova scritta del 5.11.2021, che -ai sensi dell'art. 8 della *lex specialis*- è stata suddivisa in:

- i.** Prima Sezione - 55 domande a risposta multipla «*sull'orientamento specifico del concorso*» (per un minimo di 38,5 punti ed un massimo di 55 punti);
- ii.** Seconda Sezione - 5 domande sulla seconda lingua scelta (per un massimo di 5 punti);
- iii.** Terza Sezione - 5 domande sulla terza lingua scelta (per un massimo di 10 punti).

Rispetto alle domande contenute nella Prima Sezione, il Bando ha previsto:

- per ciascuna risposta esatta il punteggio +1;
- per la mancata risposta o nel caso di più opzioni marcate il punteggio 0;
- per ogni risposta errata la penalizzazione di -0,33 punti.

Al fine del superamento della prova e del conseguente inserimento in graduatoria degli idonei, i candidati dovevano conseguire il punteggio minimo nella Prima Sezione di **38,5** (corrispondente al **70% delle risposte corrette**), con un massimo di 55 punti attribuibili (pari al 100% delle risposte corrette).

I soggetti idonei (per superamento della suddetta soglia di sbarramento di 38,5 punti) avrebbero, poi, ottenuto l'inserimento nella graduatoria finale di merito, formata con l'aggiunta dei punteggi anche della Seconda e della Terza Sezione e dei punti relativi ai titoli di studio e di servizio attestati.

C. All'atto della pubblicazione dei risultati, il dott. Tessitore è risultato aver

conseguito il punteggio -relativo alla Prima Sezione- di 36,7, ritenuto insufficiente ai fini del superamento della prova e del conseguente inserimento nell'elenco dei candidati idonei.

Con Determinazione del Direttore Generale n. 136/21 del 19.11.2021 è stata, infine, pubblicata la graduatoria finale di merito con proclamazione dei vincitori, che ha visto l'odierno ricorrente -per le ragioni che verranno puntualmente esposte nel prosieguo- illegittimamente escluso.

** ** *

PREMESSA

Prima di passare alla illustrazione dei singoli motivi di doglianza, giova esporre alcune precisazioni sulla **natura ed i limiti del sindacato esercitabile** in materia di concorsi pubblici.

Chi scrive non ignora certamente la costante giurisprudenza formatasi al riguardo, a mente della quale le censure volte a contestare la correttezza delle risposte previste dai questionari a risposta multipla utilizzati nelle prove scritte investono valutazioni tecnico-discrezionali, *«espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, ad eccezione del caso in cui risulti viziato da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto»* (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Sez. III, 5.2.2021, n. 1529).

Come, tuttavia, ripetutamente evidenziato dal G.A., *«perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non*

incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez.VI, 13 settembre 2012, n. 4862)» (cfr., tra le più recenti, T.A.R. Lazio, Sez. I, 28.10.2021, n. 11048).

È stato, in particolare, chiarito che «*tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque **apprezzabile**, anche in tale ambito, l'eventuale evidente **erroneità o ambiguità dei quesiti** con riferimento ai quali **non** sia nettamente individuabile **un'unica risposta corretta*** (Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 4017/2021)» (cfr. *Ibidem*).

Ancora, «*la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere **con certezza una risposta univocamente esatta** per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall' art. 97 Cost.*» (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 5.11.2019, n. 12643).

Nel caso che ci occupa, come prescritto dall'art. 8.2 del Bando di concorso, i candidati hanno avuto a disposizione **sessanta minuti** per svolgere la prova d'esame, complessivamente consistente in **65 domande** a risposta

multipla, alcune delle quali -come si vedrà più analiticamente nei successivi paragrafi- proposte in patente **violazione delle regole autolimitative** previste dalla *lex specialis*, mentre altre sono risultate **erronee, ambigue e/o fuorvianti** nella formulazione del quesito e delle possibili risposte, **al punto da escludere la individuabilità di un'unica risposta certamente corretta.**

E', dunque, anche alla luce di tali principi e delle considerazioni sin qui svolte che si propone l'odierna impugnativa, affidata ai seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e/o falsa applicazione del principio di imparzialità e di buon andamento della azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 8 del Bando di concorso. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza, perplessità, violazione delle autolimitazioni imposte dalla P.A., sviamento.

Ai sensi dell'art. 8 del bando, come già osservato, la Prima Sezione della prova d'esame è risultata composta da 55 domande a risposta multipla aventi ad oggetto -tra l'altro- «*Lingua inglese (livello B2 nella scala europea delle conoscenze linguistiche) (15 domande)*».

Rispetto alle quindici domande di lingua inglese somministrate, il dott. Tessitore ha fornito dodici risposte corrette, due risposte errate relative ai **quesiti n. 11 e n. 25** (con penalizzazione di 0,33 punti per ciascuna) e non ha marcato alcuna risposta al **quesito n. 9** ⁽¹⁾.

Le tre domande di lingua inglese in questione, per le quali l'odierno ricorrente ha ottenuto complessivamente un punteggio negativo di -0,66 sono

⁽¹⁾ Si precisa, per mero scrupolo, che la numerazione dei quesiti contestati nell'ambito odierna impugnativa fa precipuo riferimento alla prova scritta sostenuta dal ricorrente, essendo l'ordine e la numerazione delle domande differente per ogni candidato.

state, tuttavia, formulate in violazione dell'art. 8 del Bando e delle connesse **autolimitazioni** stabilite dall'Amministrazione precedente, che -come poc' anzi ricordato- si era espressamente vincolata alla somministrazione di domande di «*livello B2 nella scala europea delle conoscenze linguistiche*».

Il **quesito n. 11** contiene, infatti, l'espressione idiomatica "*rack your brain*", traducibile in lingua italiana come "*pensare intensamente*" o "*spremere le meningi*", pacificamente considerata una locuzione di livello C1 CEFR ("*Common European Framework of Reference for Languages*"), ovvero il "*Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue*", istituito dal Consiglio d'Europa, cui si riferiscono i livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) della scala europea delle conoscenze linguistiche.

Come evidenziato nel parere versato in atti (**doc. n. 6**), all'espressione in parola è stato attribuito il livello 80 della GSE, al «*Global Scale of English (GSE) ovvero il primo vero standard globale di lingua inglese*», pari ad un C1 CEFR, che ricomprende i livelli 76-84 della GSE (**doc. n. 7**): è, dunque, **oggettivamente apprezzabile** la sua collocazione all'interno del livello superiore (C1 CEFR) rispetto a quello previsto dal Bando di concorso (B2 CEFR).

Lo stesso dicasi con riguardo all'espressione "*he's in an appalling temper*", oggetto del **quesito n. 9**.

Secondo il Cambridge Dictionary, l'aggettivo "*appalling*" è, infatti, considerato -a seconda del significato conferitogli nel contesto del suo utilizzo- di livello C1 o C2.

Tale attribuzione di livello risulta confermata dal *database "English Profile"* curato dalla Cambridge University, che assegna a specifici termini il livello di relativa competenza del CEFR.

Si evidenzia, *ad abundantiam*, che l'aggettivo "*appalling*" è incluso nel novero dei termini specifici tra i materiali didattici di livello C1, risultando espressamente contemplato nel corso "*Learn English*" (erogato dal British Council), nel "*Navigate Advanced C1 Coursebook*" (testo edito da Oxford University Press) e nell' "*English Vocabulary in use - advanced*" (a cura della Cambridge University Press).

Analogo discorso vale, altresì, per il verbo sintagmatico (o "*phrasal verb*") "*doctor up*" contenuto nel **quesito n. 25** della prova di concorso.

Il verbo "*to doctor*" non è, infatti, presente all'interno dei vocabolari basilari (quali ad esempio "*Oxford Learner's Thesaurus*"), che contemplano il termine "*doctor*" soltanto come sostantivo.

È possibile rinvenire la forma verbale "*to doctor*" soltanto nell' "*Advanced learner's dictionary*", ovvero una versione di vocabolario più specifica e adatta a livelli avanzati di conoscenza della lingua inglese.

Tale forma verbale, inoltre, accompagnata dalla preposizione "*up*" non è presente nella versione avanzata del vocabolario, né nelle pubblicazioni specialistiche dedicate esclusivamente ai *phrasal verbs*, come ad esempio il "*Phrasal Verbs compatto*" (edito da Zanichelli Editore e contenente oltre 1.200 *phrasal verbs* di uso comune della lingua inglese), "*English For Everyone - focus Phrasal Verbs*" (edito da Gribaudo e contenente oltre mille *phrasal verbs* di uso comune), "*English phrasal verbs in use - intermediate*", (edito da Cambridge University Press) e "*English phrasal verbs in use - advanced*" (edito da Cambridge University Press).

L'espressione in parola, dunque, al pari delle altre due esaminate, è pacificamente ascrivibile ad un livello C1/C2 CEFR di conoscenza della lingua inglese, superiore -stando al valore attribuito da tale scala di misurazione, cui la stessa Amministrazione intimata si è autovincolata nella redazione dei criteri

per la formulazione delle domande- a quanto prescritto dal Bando di concorso (B2 CEFR).

Costituisce *ius receptum*, in materia, il principio secondo cui «*quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle susseguenti determinazioni. "L'autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali; la garanzia dell'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fundamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti" cfr. Cons. Stato. Sez., III, 22 dicembre 2020, n. 8209» (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Sez. III, 4.6.2021, n. 6631).*

Per le ragioni che precedono, i tre quesiti di lingua inglese nn. 9, 11 e 25 non possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della percentuale minima di risposte corrette previste dal Bando per l'inserimento in graduatoria (70%, pari al punteggio di 38,5).

Ne deriva che, ricalcolando in **36,4** punti la soglia di sbarramento della Prima Sezione della prova scritta stabilita dalla *lex specialis* su 52 quesiti, anziché su 55 ($38,5 : 55 = x : 52$), il dott. Tessitore, che ha totalizzato il punteggio di 36,7 (da incrementare a **37,36**, con eliminazione delle due penalizzazioni illegittimamente inflitte per le risposte non corrette alle domande nn. 11 e 25), acquisisce il diritto all'inserimento nella graduatoria dei candidati idonei e nella successiva graduatoria finale di merito, con aggiunta dei punteggi relativi agli esiti delle ulteriori due Sezioni delle prove scritte ed ai titoli vantati.

2. Violazione e/o falsa applicazione del principio di imparzialità e di buon andamento della azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza, perplessità, sviamento. Palese ambiguità e/o erroneità nella formulazione del quesito n. 20 e delle relative risposte.

Il quesito n. 20 risulta così formulato:

I dazi specifici sono quelli per la cui determinazione si considera in particolare:

- Il peso (lordo, netto legale, cioè il lordo meno la tara ufficiale, o netto reale, cioè quello della merce senza involucri o recipienti).
- La struttura fisica delle merci (peso, lunghezza, volume, ecc.).
- Il valore denunciato o determinato direttamente dalla dogana.

Nell'occasione, l'odierno ricorrente ha marcato la risposta «*il peso (lordo, netto legale, cioè il lordo meno la tara ufficiale, o netto reale, cioè quello della merce senza involucri o recipienti)*», mentre è stata considerata corretta la sola risposta «*la struttura fisica delle merci (peso, lunghezza, volume, ecc.)*», con conseguente penalizzazione di -0,33.

Il quesito in parola si presenta, tuttavia, palesemente **ambiguo e fuorviante** sia nella formulazione sia della domanda, sia delle risposte messe a disposizione dei candidati.

Sono “*dazi specifici*” o dazi “*ad pesum*” (per comune definizione, cfr. Vocabolario Treccani) quelli «*commisurati al peso (lordo, netto legale, cioè il lordo meno la tara ufficiale, o netto reale, cioè quello della merce senza involucri o recipienti), al numero o ad altra misura della merce*».

Ebbene, l’inserimento all’interno della domanda di concorso della locuzione “*in particolare*” ha ragionevolmente indotto il candidato a ricercare -tra le risposte- l’**elemento caratterizzante** dei dazi specifici (e, dunque, **il peso**), mentre l’unica risposta ritenuta valida dall’Amministrazione è rappresentata da una **risposta sostanzialmente aperta** («*peso, lunghezza, volume, ecc.*»), in evidente **contrasto logico** con la formulazione stessa del quesito.

Come evidenziato nel parere versato in atti (**doc. n. 8**), «*la domanda non chiede la definizione dei dazi specifici in via generale, alla quale peraltro mancherebbe risposta corretta, per mancare un riferimento alle unità di misura che individuano i quantitativi delle merci. La domanda chiede una definizione dei dazi specifici “in particolare”. Tale termine designa un riferimento peculiare rispetto alla generalità. Il Vocabolario Treccani ci indica che l’avverbio “in particolare” deve essere inteso come “soprattutto”, “in modo speciale” e anche in contrapposizione a “in generale”, con riferimento all’attenzione rivolta a qualche particolarità, a casi o aspetti singoli e più determinati. Pertanto, ad un’attenta lettura della domanda emerge che essa rinvii ad una definizione del dazio specifico non nella sua generalità bensì con riguardo a una particolarità, a un suo singolo aspetto. È, dunque, la prima risposta che in tale contesto grammaticale appare essere la corretta: essa*

esprime, difatti, un aspetto del dazio specifico, peraltro uno dei prominenti, il peso».

Con la conseguenza che la prima risposta al quesito, marcata dal dott. Tessitore, deve -a tutto voler concedere- essere considerata corretta, quantomeno al pari di quella prescelta dall'Amministrazione intimata.

Ma c'è di più.

Giacché una più attenta analisi del quesito induce a ritenere che l'unica risposta corretta sia proprio quella selezionata dall'odierno ricorrente.

Dalla disamina svolta nel parere citato emerge, infatti, che *«il dazio specifico non trova un'adeguata definizione ... nella seconda risposta che lo collega alla “struttura fisica delle merci”. Il dazio specifico colpisce la quantità delle merci, quantità che è individuata, in base alla tipologia delle merci, da una specifica unità di misura ... [...] tale unità di misura può riferirsi, a titolo esemplificativo, a ettoltri, kilogrammi, tonnellate, numero pezzi. **Non si tratta di struttura fisica della merce.** Non appare sussistere alcuna rilevanza fisica intrinseca alla merce, ad esempio, nel mero conteggio dei capi per il dazio specifico unionale in tema di volatili o nel numero di orologi nel dazio svizzero».*

Quanto precede trova puntuale riscontro nei più autorevoli manuali di Economia Internazionale: i testi utilizzati dal dott. Tessitore per la preparazione al concorso (cfr. Teoria e politica del commercio internazionale, di Paul R. Krugman (Autore), Maurice Obstfeld (Autore), Marc Melitz (Autore), Rodolfo Helg (a cura di), Capitolo 9 - pag. 234; Economia internazionale di Giuseppe De Arcangelis, Capitolo 10 - pag. 298), non fanno, infatti, **mai** riferimento alla *“struttura fisica della merce”*, ma al differente concetto di *“unità di merce”* (doc. n. 9).

Approfondendo la ricerca sul tema dei dazi specifici, si è presa visione della banca dati della prova preselettiva del concorso indetto proprio dall’Agenzia ICE nel 2009 per sei posizioni di dirigenti di seconda fascia (ancora consultabile *online* sul portale *mininterno.net*) (**doc. n. 10**), dalla quale si può osservare, del resto, che nei due quesiti dedicati ai dazi specifici non si è **mai** correttamente fatto **alcun cenno alla “struttura fisica delle merci”**.

In entrambi i casi, in linea con le conclusioni evidenziate anche nel parere in atti, è stata presa in considerazione la nozione di numero/unità di bene importato:

- *«In economia internazionale, il "dazio specifico" è espresso come... una somma fissa per unità fisica di bene scambiato»;*
- *«In economia internazionale, se un paese impone il pagamento di una somma fissa di 10 lire per ogni bicicletta importata, sta imponendo un dazio... specifico».*

Insomma, il quesito n. 20 in contestazione contiene indiscutibilmente una **formulazione della domanda e delle risposte** (in particolare, quella ritenuta corretta dall’Agenzia intimata) **erronea, ambigua e/o fuorviante, tale da escludere la individuabilità di un’unica risposta certamente corretta**.

Come già osservato nelle premesse del presente atto, *«in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple ... la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di **una sola risposta «oggettivamente» esatta**, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una **risposta univoca** (ovvero, che*

*contempli, tra le risposte da scegliere, quella **indubabilmente esatta**)» (cfr. Cons. di Stato, sez. II, 5.10.2020, n. 5820).*

Con riferimento alle prove concorsuali basate su quesiti a risposta multipla è, inoltre, *«**imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico**»* (cfr., tra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 12.5.2021, n. 3149).

In tale contesto, a fronte della formulazione lessicale del quesito, che ha -come più volte osservato- richiesto un **aspetto peculiare** nella determinazione del dazio specifico, la risposta fornita dal dott. Tessitore deve essere considerata corretta.

Ne deriva che il punteggio finale del ricorrente deve essere incrementato di ulteriori 1,33 punti (+1 per la risposta corretta e +0,33 per l'annullamento della penalizzazione illegittimamente irrogatagli), con conseguente diritto all'inserimento nella graduatoria dei candidati idonei e nella successiva graduatoria finale di merito.

3. Violazione e/o falsa applicazione del principio di imparzialità e di buon andamento della azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza, perplessità, sviamento. Palese ambiguità e/o erroneità nella formulazione del quesito n. 8 e delle relative risposte.

Il quesito n. 8 risulta così formulato: *«la recessione americana che ebbe il suo esordio nel 2007 divenne una recessione mondiale. Quali furono le sue modalità di propagazione?»*.

Le tre risposte messe a disposizione dalla piattaforma, sono state le seguenti:

- Si propagò solo attraverso il sistema finanziario globale.
- Si propagò solo attraverso il commercio internazionale.
- Si propagò attraverso due canali: il commercio internazionale e il sistema finanziario globale.

Il dott. Tessitore ha marcato la risposta «*Si propagò solo attraverso il sistema finanziario globale*», mentre l'Amministrazione ha, invece, considerato corretta la sola risposta «*Si propagò attraverso due canali: il commercio internazionale e il sistema finanziario globale*», assegnando al candidato il punteggio negativo di -0,33.

Il quesito in parola presenta, tuttavia, *ictu oculi elevati profili di ambiguità* nella formulazione lessicale della domanda (utilizzo del termine “propagazione”) e delle risposte multiple sottoposte ai candidati.

Sulla recessione di cui trattasi, nota come “crisi finanziaria del 2007”, è possibile, infatti, rinvenire numerosi ed autorevoli contributi, che ancorano la **propagazione** della crisi al sistema finanziario globale, omettendo qualsivoglia riferimento al commercio internazionale.

Per citare soltanto alcuni dei contributi esaminati nel parere *pro veritate* a firma del Prof. Resciniti (**doc. n. 11**), un articolo pubblicato sul tema dalla Banca Centrale Europea a firma dell'economista Bini Smaghi, testualmente afferma: «**La crisi si è rapidamente estesa a tutto il settore finanziario e si è propagata ad altre economie, industrializzate ed emergenti. Le banche centrali sono diventate la prima linea di difesa, rispondendo all'insorgere della crisi con iniezioni di liquidità nel sistema finanziario [...]. L'onda d'urto si è propagata attraverso il sistema finanziario mondiale, soprattutto per l'importanza di Lehman Brothers come controparte nel mercato dei derivati di credito. Dagli Stati Uniti la crisi si è diffusa a paesi che fino ad allora ne**

avevano scongiurato gli effetti peggiori. Perdite su esposizioni nei confronti di Lehman Brothers sono state iscritte nei bilanci delle banche di tutto il mondo» (doc. n. 12).

Anche tra le pubblicazioni a cura di Banca d'Italia, l'intervento del Direttore centrale per la vigilanza bancaria sulla crisi finanziaria internazionale non ha mai citato -tra le cause di propagazione del fenomeno- il commercio internazionale, precisando, al contrario, che: *«La turbolenza finanziaria iniziata nell'estate del 2007 a seguito di insolvenze su mutui con basso merito di credito (subprime) negli Stati Uniti si è rapidamente **trasmessa** a numerosi segmenti del mercato finanziario globale» (doc. n. 13).*

Sul portale CONSOB, infine, il crollo del commercio internazionale viene espressamente indicato tra gli effetti della recessione e non tra le cause della sua propagazione: *«In breve tempo, la crisi dei mutui subprime si trasferì all'economia reale statunitense ed europea, provocando una caduta di reddito e occupazione. A tale caduta concorsero la restrizione del credito bancario a famiglie e imprese, il crollo dei mercati azionari e dei prezzi delle abitazioni (cosiddetto effetto ricchezza) e il progressivo deterioramento delle aspettative di famiglie e imprese, con conseguenti ripercussioni su consumi e investimenti. Le interdipendenze commerciali tra paesi, infine, comportarono una pesante riduzione del commercio mondiale» (cfr. all'indirizzo CONSOB <https://www.consob.it/web/investor-education/le-crisi-finanziarie>).*

A fronte di quanto precede, non avendo l'Amministrazione intimata **neppure suggerito testi e/o contributi preparatori** al concorso da considerarsi -in ipotesi- quali fonti privilegiate di studio per la risoluzione dei quesiti, non è revocabile in dubbio che la domanda in esame e le relative risposte proposte ai candidati in sede concorsuale attingano quella soglia di **oscurità e/o ambiguità** apprezzabile -sulla scorta della giurisprudenza di codesto T.A.R. già citata in

premessa e nel precedente paragrafo- anche dal Giudice Amministrativo in sede di legittimità.

Rispetto al quesito «*la recessione americana che ebbe il suo esordio nel 2007 divenne una recessione mondiale. Quali furono le sue modalità di propagazione?*» deve, pertanto, considerarsi corretta (quantomeno, anche) la risposta «*Si propagò solo attraverso il sistema finanziario globale*» fornita dal dott. Tessitore, con conseguente incremento di ulteriori 1,33 punti (+1 per la risposta corretta e +0,33 per l'annullamento della penalizzazione irrogatagli) ed inserimento nella graduatoria dei candidati dichiarati idonei all'esito della prova scritta.

** ** *

Tirando le fila di quanto sin qui esposto, al fine di dimostrare l'ampio superamento della prova di resistenza da parte del dott. Tessitore, si evidenzia quanto segue.

Il ricorrente ha totalizzato -al momento- un punteggio di 36,7 (+40 punti per le risposte corrette, cui sono stati sottratti -3,3 punti per le 10 risposte errate), che gli ha precluso il superamento della Prima Sezione della prova scritta e, di conseguenza, l'aggiunta dell'ulteriore punteggio maturato per le risposte ai quesiti delle ulteriori due Sezioni e per i titoli di studio e di servizio vantati.

Nel caso di accoglimento di tutte le suesposte censure, cui si rinvia per il dettaglio di ogni singola modificazione del punteggio, l'interessato si vedrebbe attribuiti **40,02** punti per la Prima Sezione (con una soglia di idoneità che sarebbe, peraltro, ridotta a 36,4 per quanto dedotto nella trattazione dei tre quesiti contestati di lingua inglese).

A questo punto, risultando superato il punteggio minimo della Prima Sezione, richiesto dal Bando per conseguire il diritto all'inserimento nella graduatoria degli idonei, il dott. Tessitore otterrebbe ulteriori **5 punti** relativi

agli esiti della Seconda e Terza Sezione (3 su 5 risposte corrette per la lingua portoghese, per un totale di 3 punti, e 1 su 5 risposte corrette per la lingua russa, per un totale di 2 punti) e ben **20 punti** per la valutazione dei titoli (**doc. n. 14**), per un **punteggio complessivo di 65,02**.

Punteggio, questo, che consentirebbe al dott. Tessitore di collocarsi al **sesto posto della graduatoria finale di merito**, con conseguente diritto -in qualità di vincitore- alla costituzione del rapporto di lavoro.

** ** *

Sulla domanda incidentale.

Come si confida di avere dimostrato in punto di *fumus*, l'esito della procedura è stato inficiato dai vizi afferenti alla formulazione delle domande sottoposte ai candidati (in parte perché **non conformi alle regole autolimitative** prescritte dal bando ed in parte perché **declinate in termini ambigui e/o fuorvianti**).

Ciò ha comportato, in sede di correzione della prova, l'attribuzione al dott. Tessitore di un punteggio, che lo ha ingiustamente penalizzato, provocandone la estromissione dalla graduatoria degli idonei.

Poiché il loro numero è esattamente corrispondente a quello dei posti messi a concorso, se ne deduce -salvo che non intervengano *medio tempore* delle rinunce- che la nomina in ruolo dei vincitori esaurirebbe la dotazione dei posti disponibili.

Con l'ulteriore conseguenza che, a questo punto, il ricorrente risulterebbe inevitabilmente destinato a subire la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente intrattenuto con l'Amministrazione, ormai prossimo alla scadenza.

Sussistono, pertanto, le condizioni per l'assenso di una misura anticipatoria (di natura interdittiva o propulsiva), che consenta di definire la

causa *re adhuc integra*, prevenendo il danno irreparabile della perdita del posto di lavoro nelle more del giudizio.

La richiesta di concessione della tutela cautelare (nelle forme che il Collegio riterrà più appropriate) risulta rafforzata da un'ulteriore considerazione, e cioè, dal fatto che la procedura di cui qui si discute ha formato oggetto di impugnazione anche da parte di altri aspiranti, che ne contestano la legittimità in termini più radicali (cfr. R.G. n. 10795/2021): ricorso, questo, per il quale è già stata fissata l'udienza di discussione per il giorno 11 maggio p.v.

Il che -ferma restando l'esigenza di una trattazione congiunta di tutti i gravami vertenti sulla medesima procedura- accentua la necessità di un temporaneo congelamento dello *status quo*.

** ** *

Istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a..

Le ragioni di urgenza illustrate nel precedente paragrafo suggeriscono la proposizione dell'ulteriore istanza di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 53 c.p.a. al fine di consentire una trattazione collegiale dell'incidente cautelare sufficientemente rapida e, comunque, prima che l'Agenzia intimata provveda a formalizzare l'assunzione dei candidati risultati attualmente vincitori del concorso (prevista, a quanto è dato sapere, per il 13 gennaio p.v.).

P.Q.M.

si confida nell'accoglimento del presente ricorso, previo assenso dell'invocata misura cautelare e della correlata abbreviazione dei termini. Con ogni conseguenza di legge, anche in termini di refusione degli onorari e delle spese di giudizio.

Il Contributo Unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Roma, 23 dicembre 2021

Avv. Matteo Annunziata

Avv. Luigi Medugno